

**DISPOSIZIONI TRANSITORIE.****CAPO VII.****DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI UFFICIALI DEL CORPO DEL GENIO NAVALE.****Art. 78.**

I tenenti già in servizio nel Corpo del Genio navale e non ancora in quadro di avanzamento dovranno compiere il servizio macchine a bordo di Regie navi almeno per un anno per ottenere la promozione a capitano.

(È approvato).

**Art. 79.**

I maggiori del Genio navale attualmente in servizio potranno avanzare al grado di tenente colonnello senza compiere il periodo di imbarco previsto dalla tabella B.

I capitani del Genio navale attualmente in servizio con anzianità di grado anteriore al 1° gennaio 1922 potranno avanzare al grado di maggiore, ed a suo tempo a quello di tenente colonnello senza compiere il periodo di imbarco previsto dalla tabella B.

I capitani del Genio navale attualmente in servizio con anzianità di grado posteriore al 1° gennaio 1922 potranno avanzare al grado di maggiore compiendo la metà del periodo di imbarco previsto dalla tabella B.

I tenenti del Genio navale che all'entrata in vigore della presente legge siano già in quadro di avanzamento potranno avanzare al grado di capitano senza compiere il periodo di imbarco previsto dalla tabella B. Essi dovranno compiere nel grado di capitano almeno i due terzi del periodo di imbarco previsto per questo grado per ottenere l'avanzamento al grado di maggiore.

I tenenti del Genio navale, esclusi quelli di cui al comma precedente, con anzianità di grado anteriore al 1° gennaio 1925, potranno avanzare al grado di capitano compiendo solo la metà del periodo di imbarco previsto dalla tabella B.

All'articolo 79 è stato presentato il seguente emendamento dagli onorevoli Russo Gioacchino e Baistrocchi:

« Premettere all'articolo i due seguenti commi:

« Per i colonnelli e tenenti Colonnelli del Genio navale provenienti dal Corpo degli uffi-

ciali per la direzione delle macchine il Servizio Reparti Macchine si intende equipollente a quello richiesto presso la Direzione delle costruzioni e uffici tecnici per gli ufficiali del Genio navale.

« Per i colonnelli del Genio navale attualmente in servizio il periodo di direzione assoluto nel grado di tenente colonnello equivarrà a tutti gli effetti al periodo di direttore richiesto nel grado di colonnello ».

L'onorevole relatore lo accetta?

ARRIVABENE GIBERTO, *relatore*. Lo accetto.

PRESIDENTE. E l'onorevole ministro?

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Lo accetto, e rimane inteso che questi due commi vanno aggiunti al testo della Commissione.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 79 così emendato.

(È approvato).

**CAPO VIII.****DISPOSIZIONI PER GLI UFFICIALI TRASFERITI DAI RUOLI DEGLI UFFICIALI IN CONGEDO.****Art. 80.**

Nulla è variato alle disposizioni del Regio decreto-legge n. 1468 in data 10 agosto 1919, convertito nella legge 9 aprile 1922, n. 430, relativo agli ufficiali superiori riammessi in servizio permanente dai ruoli della riserva navale.

(È approvato).

**Art. 81.**

Gli ufficiali dello Stato Maggiore in servizio permanente che provengono dai ruoli di complemento o della riserva navale, che non abbiano in passato frequentato: il corso superiore, o, avendolo frequentato, rinunciarono a sostenere o non superarono i relativi esami, debbono frequentare il corso di comando con esito favorevole per poter proseguire in carriera oltre il grado di tenente di vascello.

Nulla è variato a quanto dispone il Regio decreto-legge 9 novembre 1924, n. 2311, per gli ufficiali di vascello che furono già promossi capitani di corvetta senza aver frequentato con esito favorevole il corso superiore. Essi non potranno avere ulteriore avanzamento.